



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

POLIZIA MUNICIPALE

SIN/PM/44/2017

OGGETTO: Divieto di lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni tipo.

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo festivo ed in particolar modo in occasione delle festività natalizie, di capodanno e nel periodo di carnevale è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti etc. e, che tale condotta incide sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per il loro utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minorenni;

Rilevato che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provoca inquinamento atmosferico oltre al disturbo della quiete pubblica;

Vista la necessità di adottare un provvedimento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Visto l'art. 703 del codice penale;

Visto l'art. 57 del TULPS;

Visto l'art. 54 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Effettuata la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del citato art. 54 D.Lgs. 267/2000

ORDINA

Nel periodo dal 22/12/2017 al 18/02/2018 su tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto di far esplodere petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere al di fuori degli spettacoli autorizzati ai professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 4/4/2010 n. 58.

In deroga al punto precedente è data possibilità di far esplodere petardi, botti e artifici pirotecnici dotati di regolare omologazione per i festeggiamenti della **notte di Capodanno**, purché l'accensione avvenga in luoghi isolati e che non creino pericolo alcuno a persone, animali e cose.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. E' ammesso ricorso gerarchico al prefetto del Verbano-Cusio-Ossola entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Verbania.

Verbania, 21 dicembre 2017

aC



IL SINDACO
dott.ssa Silvia Marchionini